



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 2 del 08/01/2002**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 2001, n. 1599

Miggiano (LE) - Variante al P. di F. per adeguamento R.E. Delibera di C.C. n. 9 del 22.3.1999.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico Santaniello, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce, quanto segue.

"Il Comune di Miggiano munito di P. di F. e R.E. vigenti, con deliberazione Consiliare n. 9 del 22.3.99, esecutiva ai sensi di legge, ha adeguato il vigente R. E. al regolamento regionale ed alla normativa Nazionale in materia di Igiene e Sanità Pubblica, con particolare riferimento alle altezze interne consentite per i locali commerciali.

In particolare trattasi di modificare il vigente art. 38 del citato R. E. che prevede, per i locali da adibire a negozi, un'altezza utile interna non inferiore a m. 3,50, difficilmente applicabile soprattutto per gli immobili esistenti, stabilendo il nuovo limite minimo pari a 3,00 m.

Va detto che tale modifica è in linea con la deliberazione di Giunta Regionale n. 6090 del 30.12.93 con la quale è stato approvato il regolamento recante lo schema tipo di Igiene e Sanità Pubblica dei Comuni che stabilisce l'altezza minima dei locali pari a 3,00 m, come pure risulta in linea con la legge n. 626/94 e s. m. i. anch'essa abilitativa a contenere le altezze minime dei locali commerciali in 3,00 m.

Sulla scorta di quanto illustrato ed in considerazione che la modifica al R.E. proposta è tesa a disciplinare, secondo le nuove direttive Regionali e Nazionali, l'utilizzo dei locali commerciali senza peraltro apportare sostanziali variazioni alla pianificazione urbanistica Comunale vigente, si ritiene possa assentirsi la modifica al R.E. così come proposto dal Comune di Miggiano con la deliberazione di C.C. n. 9 del 22.3.99.

Parimenti ammissibile si ritiene, ai sensi dell'art. 55 della l.r. n. 56/80, la modifica proposta, ciò in relazione alla sua specificità che non incide sul dimensionamento né sui criteri informativi del P.F. vigente.

Premesso quanto sopra, si propone alla Giunta di approvare la modifica all'art. del R.E. vigente del Comune di Miggiano volta a consentire la riduzione dell'altezza minima dei locali commerciali da 3,50 m a 3,00 m.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97 punto d).

### **ADEMPIMENTI CONTABILI Di CUI ALLA L.R. N.17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione"

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate propone alla Giunta l'adozione del

conseguente atto finale

LA GIUNTA

UDITA la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E. R. P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dell'istruttore e dal dirigente di Settore;

A VOTI unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di approvare la relazione dell'Assessore all'urbanistica;
- Di approvare, di conseguenza, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica al R.E. del Comune di Miggiano determinata dal Comune di Miggiano con delibera di CC n. 9 del 22.3.99
- Di demandare al competente Settore Urbanistico di provvedere alla notifica del presente atto al Comune di Miggiano;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della L. 127/1997.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr.Romano Donno Dott.Raffaele Fitto

---